



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 7/19
Legnago, 14.06.2019

FATTURE CON EMISSIONE ENTRO 12 GIORNI

Un emendamento al decreto Crescita, approvato dalle Commissioni riunite della Camera, modifica il termine di emissione delle fatture, che il decreto fiscale 2019 ha fissato - a partire dal 1° luglio 2019 - nel decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per effetto della novità, il termine slitta, infatti, di due giorni, cioè al dodicesimo giorno successivo a quello dell'operazione. Resta invece invariato il termine di annotazione delle fatture emesse che, in base al decreto fiscale, coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Una prima novità è relativa al termine di emissione delle fatture che - con valenza generale, cioè non limitata alla fatturazione elettronica - consente l'emissione del documento entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione e non più, quindi, nel momento di effettuazione dell'operazione. Sul punto interviene l'emendamento al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), approvato dalle Commissioni riunite della Camera, che estende il termine in esame dal decimo al dodicesimo giorno successivo all'emissione della fattura.

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dal **1° luglio 2019** entra in vigore, per i soggetti IVA che effettuano operazioni di **vendita al dettaglio**, con **volume di affari superiore a 400.000 euro**, l'**obbligo di assicurare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).

Pertanto, i soggetti che hanno superato tale limite nel periodo di imposta 2018 dovranno dotarsi dei **nuovi registratori telematici** ovvero **adattare i misuratori fiscali già esistenti**, attivandoli entro il 1° luglio dell'anno 2019.

I registratori telematici, come si dirà, devono essere quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento, in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, registrando i dati in memorie permanenti e inalterabili e inviandoli all'Agenzia in modo sicuro.

Le nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, già generalizzate per la fatturazione elettronica (tra soggetti IVA), ora riguardano quindi anche i rapporti con i clienti finali, perlomeno per i soggetti interessati; per i contribuenti che acquistano un bene o servizio da tali soggetti, è ora prevista, in luogo dello scontrino, l'emissione di un "documento commerciale" (**D.M. 7.12.2016**)

Lo "scontrino elettronico"

Lo "scontrino elettronico" (ossia la trasmissione telematica diretta dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate) è stato **reso obbligatorio** dall'art. 17 del D.L. 23.10.2018, n. 119, di modifica dell'art. 2 del D.Lgs. 5.8.2015.

L'obbligo decorre:

- per gli operatori IVA che hanno avuto, nell'anno precedente al 2019, un volume di affari complessivo superiore a 400.000 euro → dal 1° luglio 2019;
- per tutti gli altri soggetti sopra citati → e dal 1° gennaio 2020.

Memorizzazione e invio

La **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi**; le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti devono essere definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Secondo le **nuove disposizioni attuative** (provvedimento n. 99297/2019), che aggiornano le precedenti, **la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri potranno avvenire non solamente mediante i registratori telematici**, ma anche mediante una nuova procedura web che verrà resa gratuitamente disponibile mediante accesso dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e che consentirà agli operatori, anche da dispositivi mobili, di generare il “documento commerciale” di cui al D.M. 7.12.2016.

Tale documento, che certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente (art. 3 D.M.), **deve contenere le seguenti indicazioni** (art. 2 D.M.):

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

La “dotazione tecnica” necessaria

I **registratori telematici** – che possono essere utilizzati come registratori di cassa – **sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.**

Le operazioni di **attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici sono comunicate da ogni registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate**, producendo un censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni normative e della loro operatività; le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante area riservata presente sul sito web dell’Agenzia (provvedimento n. 182017/2016 – paragrafo 1.9).

Con il provvedimento del 2019, come si rileva dall’allegato tecnico, viene introdotta una semplificazione per i commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che scelgono di trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico (cioè un unico “punto di raccolta”). La trasmissione dei dati deve avvenire quotidianamente, al momento di ciascuna chiusura giornaliera, anche se l’importo ha valore “zero”.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni.

In caso di impossibilità a trasmettere i dati per mancanza di connettività, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, il file sigillato elettronicamente può essere trasferito a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dal provvedimento n. 182017/2016.

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.